



Diritto & Fisco



CRISI D'IMPRESA/Luce verde dal consiglio dei ministri al decreto correttivo del Codice

Lo stralcio dei debiti a 360° Concordato con continuità aziendale senza sì dei creditori

DI MARCELLO POLLIO

Diventa definitiva la possibilità di stralciare il debito tributario e previdenziale senza il consenso dei creditori anche nel concordato con continuità aziendale. Nelle predette ipotesi, poi, l'astensione dei creditori pubblici non peserà sulle maggioranze di approvazione. Tuttavia, negli accordi di ristrutturazione dei debiti il pagamento a stralcio del fisco e enti previdenziali diventa praticamente impossibile perché le soglie minime di soddisfazione raddoppiano. Il professionisti conquistano la scena principale della crisi d'impresa e trovano la garanzia per i loro crediti professionali che rientrano nuovamente nella prededuzione anche quando la prestazione è chiesta dal debitore, purché per il buon esito dello strumento. La formazione e i presupposti per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi viene semplificata per gli iscritti agli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Lo prevede il decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019, Ccii) licenziato definitivamente ieri dal Consiglio dei ministri (Cdm).

Le novità del decreto. Il testo è sostanzialmente quello approvato in via provvisoria il 10 giugno scorso (si veda *ItaliaOggi* del 11 giugno), che dopo avere passato il vaglio del Consiglio di stato e delle Commissioni parlamentari vede introdotte alcune piccole ma significative modifiche, come ad esempio (si veda *ItaliaOggi* di ieri) la prededucibilità allargata dei crediti professionali. Le altre novità riguardano la Composizione negoziata della crisi (Cnc) ove è stata ampliata la possibilità di accesso allo strumento anche da parte dell'imprenditore commerciale e agricolo già in stato di crisi ed insolvenza, nonché chiarito che il trasferimento dell'azienda o di rami di essa nella Cnc deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro. Un elemento, quindi, che va a rafforzare il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il trasferimento comprende l'affitto. Nel testo del decreto, inoltre, non è stata invece recepita l'osservazione formulata dalle Commissioni di Camera e

Le ultime novità previste dal correttivo	
Preeducibilità dei crediti (Art. 6)	Estesa la preeducibilità alle prestazioni professionali richieste dal debitore per il buon esito dello strumento concorsuale per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa
Composizione negoziata della crisi	
CNC (Art. 12)	Ampliata la possibilità di accesso alla composizione negoziata anche all'imprenditore commerciale e agricolo già in stato di crisi ed insolvenza. Chiarito, inoltre, che il trasferimento dell'azienda o di rami di essa nella CNC deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro
Misure protettive (Art. 18)	Chiarito che l'applicazione di misure protettive del patrimonio può essere richiesta nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori
Compenso esperto (Art. 25 ter)	Specificato che il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi grazie all'opera dell'esperto
Concordato Semplificato	
Domanda di accesso al Concordato Semplificato (Art. 25-sexies)	Prevista la possibilità, anche nel Concordato Semplificato, di proporre la domanda di accesso allo strumento ex art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano
PRO (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)	
PRO di gruppo (Art. 64-bis)	Chiarito che al PRO si applicano le disposizioni in materia di regolazione della crisi o insolvenza di gruppo di cui al capo I del titolo VI del CCII
Liquidazione giudiziale	
Procedimento accertamento stato passivo (Art. 207)	Specificato che, all'esito dell'impugnazione, la mancata modifica dello stato passivo da parte del curatore nei 30 gg successivi alla comunicazione del provvedimento, può costituire motivo di revoca dell'incarico
Procedimento esdebitazione (Art. 281)	Chiarito che solo i creditori ammessi al passivo possono presentare osservazioni avverso l'istanza di esdebitazione
Elenco dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure	
Aggiornamento professionisti (Art. 356)	Chiarito che, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di 18 ore
Transazione fiscale	
Transazione su crediti tributari e contributivi (Art. 63)	Resta invariato il testo approvato il 10 giugno dal Cdm con l'unica previsione di innalzamento delle soglie per i debiti tributari (ora 60%) e debiti contributivi (ora 70%) per il cram down

Senato di precisare che il trasferimento dell'azienda comprende anche l'affitto e l'usufrutto dei complessi produttivi. Nella relazione illustrativa, però, si ritrova la motivazione ed infatti, giacché viene precisato che il termine "trasferimento" già comprende, nella sua interpretazione diffusa e consolidata, ogni forma di passaggio del complesso aziendale dal titolare ad altro soggetto, ricordando che a riprova di ciò sta il fatto che nes-

sun'altra norma del Codice della crisi contiene tale puntualizzazione.

La transazione fiscale e contributiva. Se è stato cancellato l'inciso all'art. 88 ccii che faceva ritenere esclusa la transazione fiscale al concordato preventivo in continuità, invece non è scomparsa una delle modifiche più controverse e sottoposta ad attento esame delle Commissioni e Consiglio di stato: l'innalzamento delle soglie per

il cram down fiscale, cioè lo stralcio forzoso senza adesione degli enti pubblici. Ora nell'accordo di ristrutturazione occorrerà proporre una soddisfazione minima del 60% in caso di adesione degli altri creditori di almeno un quarto del totale crediti, ovvero del 70% in caso di minore adesione dei creditori diversi da fisco e enti previdenziali. Il concordato semplificato sarà attivabile dal debitore entro 60 giorni dall'esito negativo

della Cnc, senza la proposta piena, bensì, anche con riserva di presentare il piano e la proposta, così come avviene ai sensi dell'art. 44 Ccii per gli altri strumenti concorsuali.

10 ONLINE I documenti commentati in diritto&fisco sono sul sito <https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi>